COMUNE di GERENZAGO
N. ... di prot.
- 6 OTT. 2017
CAT. | CLASS. | FASC.

Comune di GERENZAGO

Il Revisore dei Conti

Parere relativo alla Rideterminazione dell'indennità di funzione del Sindaco

Il Revisore dei Conti, chiamato ad esprimere un parere sulla delibera immediatamente esecutiva della Giunta Comunale n. 39 del 04 agosto 2017, avente ad oggetto:

RIDETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO – MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 49 DEL 19.07.2015

Visto

- l'art. 1, commi 135-136, della Legge 56/2014;
- la tabella A del DM 04.04.2000, n.119
- l'art. 82, comma 1 e 8 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000;

Richiamata

- la delibera del C.C. n. 19 del 09.06.2014 con la quale è riparametrato il gettone di presenza per assicurare l'invarianza di spesa al numero di amministratori indicati all'art. 16, comma 17, del decreto legge 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14.9.2011, n. 148";

- la delibera del C.C. n. 49 del 07.07.2015 avente ad oggetto la determinazione di indennità di funzione del sindaco e degli assessori per l'anno 2015, nella quale il sindaco accetta la riduzione del 50% dell'indennità pur trovandosi nello status << collocato a riposo>>, per garantire l'invarianza della spesa ed in attesa di avere risposte certe in materia dagli organi d Controllo;

preso atto

- della volontà del sindaco di revocare la propria rinuncia al 50% dell'indennità prevista per legge;

Richiamate

- la Deliberazione della Corte dei conti Sezione regionale di controllo per il Piemonte Delibera n.19/2017/SRCPIE/PAR che ha formulato il principio di diritto in base al quale, "*in sede di rimodulazione del numero degli amministratori in applicazione della legge n. 56/2014, l'indennità di funzione del sindaco da considerare è quella massima prevista dalla Tabella A del D.M. 4 aprile 2000, n. 119, che sarebbe spettata al sindaco medesimo in relazione alla classe demografica del proprio ente, indipendentemente da eventuali situazioni personali che possono averlo riguardato*";

- la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 35/2016 per la quale "*le indennità di funzione non possono essere soggette ad un "congelamento" rapportato ad un determinato momento storico e mantenuto negli esercizi futuri, per il solo fatto che circostanze di natura personale (ad esempio, in caso di riduzione volontaria, parziale o totale, dell'indennità da parte di un amministratore in carica all'atto della rideterminazione, oppure per mancata opzione per l'aspettativa dal rapporto di lavoro dipendente) abbiano potuto incidere sugli importi spettanti. Non sarebbe, infatti, condivisibile che gli importi decurtati per motivazioni soggettive vengano a costituire una base "storica" sulla quale rapportare le medesime indennità anche per le successive tornate elettorali*";

- la Deliberazione Corte dei Conti Lazio n. 102/2016 per la quale "*ai fini del computo della predetta invarianza non può rilevare la riduzione operata in concreto, al di sotto della soglia consentita in generale dalla legge, in virtù di una scelta discrezionale (come, ad esempio, accade ove l'importo dell'indennità di carica del Sindaco, preso come riferimento per calcolare gli emolumenti spettanti agli amministratori locali, sia stato dimezzato ex art. 82, comma 1, TUEL). Sussiste la possibilità di rideterminare l'invarianza con riferimento alla misura teorica massima legale di cui al D.M. 119/2000, secondo i criteri di cui all'art. 82, comma 8, del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267*";

Considerato

- che l'Ente intende modificare la richiamata Deliberazione n. 49/2015 della Giunta Comunale solo nella parte relativa alll'indennità del Sindaco, confermandone per il resto le indennità attribuite a vicesindaco e assessore;

preso atto

- dei pareri preventivi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi Responsabili del Servizio ;

esprime

per quanto di sua competenza, parere favorevole all'approvazione della citata proposta.

Milano, 05 ottobre 2017

Il Revisore dei Conti

Dott.ssa Claudia Taini